



STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



Articolo 1 (Costituzione)

1.1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "il sogno spettacolo", siglabile "il sogno spettacolo ODV". La denominazione di ODV acquisirà efficacia automatica di integrazione della denominazione solo successivamente e in costanza di iscrizione e alla permanenza al RUNTS, ai sensi dell'art.32, comma 3 Cts. L'assunzione della nuova denominazione "IL SOGNO SPETTACOLOSO ODV" non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro.

L'organizzazione adotta come riferimento il codice del terzo settore.

1.2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3. La durata dell'organizzazione e' illimitata.

1.4. L'organizzazione ha sede in Muravera (SU), via Roma n. 72/b.

1.5. Il consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Sardegna.

Articolo 2 (Finalità)



2.1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche e solidaristiche di utilità sociale tramite la promozione e lo sviluppo nella comunità del progresso sociale, del benessere e dell'evoluzione delle persone disabili e degli svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, favorendo l'integrazione sociale e le pari opportunità, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione di scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.

In particolare, l'associazione si propone di :

1. Dare sostegno morale e materiale alle famiglie con persone disabili;
2. Adeguare infrastrutture che possano essere usate, tra gli altri, anche da persone con disabilità, quali: adeguamento del parco giochi anche per i disabili, costituire infrastrutture per consentire l'accesso al mare anche per i disabili, costituzione di un supporto e di collegamento tra i portatori di handicap e le strutture sanitarie, altre azioni necessarie per il sostegno dei bisogni delle persone portatori di handicap.

2.2. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività :

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- Interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale.

L'organizzazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate che saranno determinate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle deliberazioni assembleari, a condizione che rispetto ad esse siano secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e saranno accompagnate dalle specifiche disposizioni individuate da parte degli organi dell'Ente.

2.3. Al fine di svolgere le sopracitate attività, l'organizzazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti con possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari del loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

2.4. L'organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.



Articolo 3

(Aderenti all'organizzazione)

3.1. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta compresi gli associati minorenni purché la relativa domanda sia firmata anche da coloro che hanno la rappresentanza genitoriale, e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. La nomina di socio onorario deve essere accettata dal socio stesso.

Il consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche che abbiano l'assenza dello scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Possono, altresì, essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minori di età possono essere chiamati ad esprimere il diritto di voto coloro che hanno la rappresentanza genitoriale.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

3.2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4. Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

3.4.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

3.4.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione.

3.4.3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- ❖ per dimissioni volontarie;
- ❖ per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- ❖ per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- ❖ per decesso;
- ❖ per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- ❖ per persistente violazione degli obblighi statuari.

3.4.4. L'ammissione, l'esclusione e/o il rigetto delle domande vengono deliberate dal consiglio direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al collegio dei garanti, se nominato, o all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Articolo 4 **(Diritti e doveri degli aderenti)**

4.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2. Gli aderenti hanno il diritto;

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di 30 giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'associazione.

4.3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

Per lo svolgimento dell'attività di volontariato deve essere stipulata apposita assicurazione, compresa la responsabilità civile verso terzi, per i soci compresi i volontari che prestano la loro opera nell'associazione.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Articolo 5 **(Patrimonio ed Entrate)**

5.1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- fondi raccolti in forma organizzata e continuativa.

5.3. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

5.4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario (o del tesoriere e altro componente del consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Articolo 6 ***(Organi sociali dell'organizzazione)***

6.1. Organi dell'organizzazione sono:

- assemblea degli aderenti;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

6.2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei garanti;

6.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7 ***(Assemblea degli aderenti)***

7.1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

7.2. Ciascun aderente ha un voto, esercitabile mediante delega scritta apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'organizzazione che non sia amministratore o dipendente dell'organizzazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

7.3. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo ed è di regola presieduta dal presidente dell'organizzazione.

7.4. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

7.5. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo.

Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.7. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione.

7.8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, e' anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del

giorno. L'assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'articolo 14.

7.11. Ciascun aderente può essere portatore di due deleghe di altro aderente.

Articolo 8 ***(Il consiglio direttivo)***

8.1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

8.3. Compete al consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- nominare il segretario e il tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il direttore deliberando i relativi poteri.
- Il consiglio direttivo può delegare al presidente o a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del consiglio direttivo, che può avvenire attingendo alla lista dei non eletti, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 **(Presidente)**

9.1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2. Il presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazione di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- presiede le riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dell'eventuale comitato esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente; che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi nei pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Articolo 10 **(Collegio dei revisori dei conti)**

10.1. L'assemblea può eleggere un consiglio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2. Il collegio:

- elegge tra i suoi componenti il presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, dal comitato esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte e trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Articolo 11 **(Collegio dei garanti)**

11.1. L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2. Il collegio:

- giudica ex bono et equo senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile.
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

Articolo 12 **(Gratuità delle cariche)**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione. Possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 13 **(Bilancio)**

13.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Articolo 14

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture prescritte nei precedenti articoli gli Enti del Terzo settore devono tenere:
 - a) Il libro degli associati o aderenti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'atto costitutivo.

Articolo 15

(Modifiche allo statuto e scioglimento dell'organizzazione)

14.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione e nell'ipotesi di estinzione, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 16

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.



Articolo 17
(Norme di Funzionamento)

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal consiglio direttivo e approvate dall'assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

IL PRESIDENTE